

Al Presidente del Tribunale di Bari
Al Presidente Vicario del Tribunale di Bari
Ai Giudici della Terza Sezione Penale
Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Bari-Foggia-Trani
Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Avvocati Bari-Foggia-Trani
Ai Presidenti delle Camere Penali di Bari-Foggia-Trani
E per conoscenza: Al Dirigente Amministrativo del Tribunale di
Bari

E per conoscenza: al Direttore di Cancelleria Riesame e
Prevenzione



Tribunale ordinario di Bari
III sezione penale

IL PRESIDENTE

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 IMPUGNAZIONI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Richiamato l'art. 24 DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137, di cui si riportano le parti di interesse al fine di agevolare la lettura:

6-quinquies. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis **l'impugnazione e' altresì inammissibile:**

- a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformita' all'originale;
- c) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
- d) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' intestato al difensore;
- e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

U

6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.

Ritenuto di rappresentare che gli adempimenti consequenziali del personale di Cancelleria sono numerosi ed articolati; se ne riportano alcuni a titolo esemplificativo:

- stampare il messaggio di posta elettronica certificata ricevuto
- aprire l'atto di impugnazione e gli allegati, verificando la firma digitale
- stampare i suddetti atti e unirli al messaggio già stampato;
- annotare sul messaggio stampato di avere effettuato le verifiche richieste;

Tali adempimenti di cancelleria devono essere compiuti «ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo»,

Ritenuto, pertanto, di comunicare che:

- 1) per esigenze organizzative della Sezione e delle cancellerie, **le impugnazioni dei provvedimenti cautelari inoltrate a mezzo PEC devono pervenire dal lunedì al sabato dalle ore 9,15 alle ore 13,15** alla Cancelleria della Sezione Riesame al seguente indirizzo PEC:

depositoattipenale3.tribunale,bari@giustiziacert.it

- 2) gli orari innanzi indicati corrispondono a quelli **di apertura al pubblico degli uffici;**
- 3) le istanze che pervengono dal **lunedì al venerdì al di fuori della fascia oraria** suindicata saranno registrate nella giornata successiva non festiva con conseguente slittamento della decorrenza dei termini procedurali (**limitatamente a quelli che riguardano l'organo decidente, con particolare riferimento ai commi 5-8-9 dell'art. 309 c.p.p.**);
- 4) **le istanze che pervengono di sabato nella fascia oraria di apertura al pubblico (9.15-13.15)** saranno registrate nella giornata di lunedì senza alcuna incidenza sui termini procedurali;
- 5) le istanze che pervengono **di sabato al di fuori della fascia oraria di apertura al pubblico** saranno registrate nella giornata di lunedì con conseguente slittamento della decorrenza dei termini procedurali (**limitatamente a quelli che riguardano l'organo decidente, con particolare riferimento ai commi 5-8-9 dell'art. 309 c.p.p.**);
- 6) **le impugnazioni a mezzo PEC depositate l'ultimo giorno utile** (art. 309 commi 1 e 3 c.p.p.) devono pervenire **NON OLTRE L'ORARIO DI CHIUSURA AL PUBBLICO;**
- 7) **quest'ultima raccomandazione** si reputa necessaria al fine di scongiurare declaratorie di inammissibilità per tardività dell'atto di impugnazione (cfr. **Cass. 2019/15605**, Cupo Luciano, su eccezione processuale formulata dall'Avv. Ettore Censano).

Si esegua comunicazione del presente avviso al Presidente del Tribunale di Bari, al Presidente Vicario del Tribunale di Bari, ai Giudici della Terza Sezione Penale, ai Procuratori della Repubblica di Bari-Foggia-Trani.

Si esegua Pubblicazione del presente avviso sul sito del Tribunale e comunicazione al COA di BARI-FOGGIA-TRANI ed alle Camere Penali di Bari-Foggia-Trani.

Bari, 17.03.2021

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giulia Romanazzi

